



UNIONE EUROPEA



GIUNTA REGIONALE

PN **FEAMPA** ITALIA
2021/2027



All. n. 3 alla Determinazione DPD022/126 del 06.08.2024

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ATTUAZIONE DEL “**COMMON UNDERSTANDING**” SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

D.G.R. N. 407 DEL 15.07.2024

« **LINEE D’INDIRIZZO PER LA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO** »

(Allegato B)

Anno 2024



UNIONE EUROPEA



GIUNTA REGIONALE

PN FEAMPA ITALIA
2021/2027



- Nozione di aiuto di Stato e deroghe

L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è composto di tre commi. Il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato "incompatibile". Il 2° prevede delle deroghe *de iure* alla incompatibilità; il 3° prevede delle ipotesi secondo le quali la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.

L'articolo 108 TFUE riprende letteralmente, con i dovuti aggiustamenti, l'art. 88 del TCE. La disposizione introduce norme procedurali per l'applicazione dell'art. 107 TFUE, istituendo un meccanismo di controllo sugli aiuti di Stato affidato alla Commissione ed in casi eccezionali al Consiglio.

Sezione 2 Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 107

(ex articolo 87 del TCE)

1. *Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*
2. *Sono compatibili con il mercato interno:*
 - a) *gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;*
 - b) *gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;*
 - c) *gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.*
3. *Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:*
 - a) *gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;*
 - b) *gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;*
 - c) *gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;*
 - d) *gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;*
 - e) *le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.*

Articolo 108

(ex articolo 87 del TCE)

1. *La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.*
2. *Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.*

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. *Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.*
4. *La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.*



UNIONE EUROPEA



GIUNTA REGIONALE

PN FEAMPA ITALIA
2021/2027



Informazioni generali

Amministrazione coinvolta: Regione Abruzzo-Giunta regionale

(per amministrazione competente dovrà essere indicata: Regione Abruzzo - Giunta regionale)

Dipartimento regionale competente : DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Servizio proponente: SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA

Tipologia dell'atto:

- proposta di legge regionale,
- proposta di regolamento regionale,
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione dirigenziale (con Avviso o Bando)
- Altro (specificare)

1. Descrizione sintetica dell'intervento:

Indicare (se possibile):

Finalità: L'Avviso, nell'Ambito del PN FEAMPA 2021/2027 nuovamente approvato in data 24/05/2024 dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione n. C(2024) 3582 final (Versione III), dà attuazione all' Art. 27 del Reg. (UE) 2021/1139 ed, in particolare, all'azione 5 "Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura" dell'Obiettivo specifico 2.1 la cui finalità è quella della riduzione di pressioni ambientali dovute all'acquacoltura, la resilienza e il rafforzamento del settore sostenendo le linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1 e 6 del MO3 PNSA. L'Avviso è in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia Farm to Fork e della Biodiversity strategy for 2030 e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE.

Obiettivo principale:

L'Avviso persegue i seguenti obiettivi:

- l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per l'acquacoltura in acque interne;
- l'incentivazione dell'acquacoltura integrata e delle sinergie tra le differenti attività produttive nell'uso combinato degli spazi e dei sistemi di acquacoltura che offrono servizi ambientali;
- gli investimenti per migliorare la competitività, la sostenibilità, la redditività e la resilienza delle imprese acquicole;
- la promozione di sistemi acquicoli ad elevata compatibilità e/o che offrono servizi ambientali;

Durata: l'Avviso scade a ottobre 2024 ; I progetti devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo



UNIONE EUROPEA



GIUNTA REGIONALE

PN **FEAMPA** ITALIA
2021/2027



2. Normativa applicabile:

- Reg. (UE) n.2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine SCHEDA AZIONE 5 Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura approvata dal MASAF in data 26.09.2023 prot. 518237

3. Dotazione finanziaria:

Stanziamiento complessivo: € 1.000.000,00

Stanziamiento annuale: 2024 € 200.000,00; 2025 € 800.000,00

Ammontare stimato per ogni beneficiario: Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in € 20.000,00 il limite minimo della spesa ammissibile IVA inclusa

4. Beneficiari:

le Micro imprese e le Piccole e medie imprese (PMI) del settore acquicolo

5. Iniziative ammissibili

L'Avviso attiva le seguenti operazioni:

Operazione 32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile

L'operazione è incentrata sul sostegno ad iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura sostenibile, nell'ottica del rafforzamento della competitività e della redditività del settore, rendendolo più resiliente ai cambiamenti, più green ed innovativo. A tal fine si sostiene l'adeguamento e/o la realizzazione di nuovi impianti finalizzati a rendere questi ultimi più sostenibili come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1380/2013

Si sosterranno:

- investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
- l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo.



UNIONE EUROPEA



GIUNTA REGIONALE

PN FEAMPA ITALIA
2021/2027



Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio degli impianti acquicoli e gli investimenti relativi al commercio (vendita diretta). Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano tutte le tipologie di acquacoltura quale ad esempio quella in mare, in terra ferma compresa quella realizzata in vasche, nelle valli, in fiumi e lagune.

Operazione 53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica

L'operazione promuove la sicurezza alimentare al fine di garantire il consumatore, per ridurre lo spreco di cibo ed incrementare in EU la sicurezza alimentare. Si sosterranno iniziative innovative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti provenienti dall'acquacoltura quali ad esempio:

- i sistemi di gestione della produzione,
- certificazioni ambientali,
- controlli di qualità, controlli tecnici di prodotto,
- verifica della catena di produzione,
- analisi di laboratorio,
- sistemi di tracciabilità

Le iniziative dovranno riguardare requisiti di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti dell'acquacoltura che vanno al di là dei requisiti obbligatori per le imprese previsti dal diritto nazionale o dall'Unione.

Operazione 66-Altre operazioni (economico)- Miglioramento delle performance aziendali

L'operazione è finalizzata a migliorare le performance aziendali attraverso lo sviluppo di attività di impresa finalizzate a fornire valore aggiunto alle produzioni, consentendo alle imprese di acquacoltura di effettuare investimenti per la prima lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione all'ingrosso ovvero la vendita diretta del proprio prodotto.

6. Finanziamento inquadrabile come “non aiuto compatibile”

1. Ai sensi del paragrafo 2.1.3, punto (15), degli “Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura” (2023/C 107/01) e dell'art. 10 paragrafo 2 del Reg.(UE) 2021/1139 del 7 luglio 2021 “*Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE*”.
2. L'azione 5 “Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura” attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili.
3. Inoltre le operazioni attivate dal presente Avviso riguardano la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura (ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE).

Luogo e data **Pescara 06.08.2024**

Il Dirigente del Servizio proponente

(Dott. Francesco Di Filippo)
Firmato digitalmente